



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, IGIENE URBANA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) – CIG 7544357857

CHIARIMENTI n.2

7) QUESITO: Requisiti di capacità tecnica e professionale

Con riferimento al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara – pag.12 di 41 – si domanda perché alla lett. a), tra i REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE, venga richiesto “per ciascun Comune ... il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65% determinata secondo criteri e/o metodologie ufficialmente riconosciute.” laddove la normativa assunta a riferimento – DIRETTIVA COMUNITARIA 2014/24/UE- all'art.67, comma 2, lett. b), richiamato dalla stessa S.A., in alcun punto prevede che, per il miglior rapporto qualità/prezzo, si debba assurgere a requisito di capacità professionale, tra i criteri citati dalla norma medesima, una determinata percentuale di raccolta differenziata realizzata, ed in particolare, la lett. b) di cui all'art. citato sopra, così testualmente statuisce “organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello di esecuzione dell'appalto”.

Pertanto, l'art.67 della Dir. Com. “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”, al comma 2, tra i criteri, che sono oltretutto alternativi tra loro lett. a), oppure lett. b), oppure lett. c), non prevede alcuna percentuale di raccolta differenziata da raggiungersi per la riprova della professionalità, ma anzi addirittura così suona “Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:”, non lasciando alcun dubbio sulla sua interpretazione, ovvero che detti criteri siano certamente facoltativi ed indicati meramente a titolo esemplificativo.

Pertanto, si richiede di sapere esattamente come procedere, in riferimento alla richiesta della percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65% per ciascun Comune servito, essendo la stessa prerogativa esclusiva della P.A., non attribuibile, dunque, alle capacità tecnico-professionali dell'impresa e trattandosi – di fatto – di un'arbitraria limitazione della partecipazione in gara dei concorrenti, in dispregio assoluto dei principi ispiratori del Codice dei Contratti Pubblici (massima partecipazione, massima concorrenza, par condicio, etc.).

RISPOSTA:

In riscontro a quanto richiesto si precisa che le stazioni appaltanti, per il perseguimento dell'interesse pubblico, possono discrezionalmente fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia, avuto riguardo alla peculiarità dell'appalto, a condizione che il requisito richiesto appaia preordinato ad assicurare l'idoneità degli operatori economici concorrenti allo svolgimento del servizio oggetto di gara, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell'instaurando rapporto contrattuale, e sia proporzionato all'oggetto dell'appalto.

In primis si precisa che il requisito richiesto può essere dimostrato anche cumulando, ai fini del raggiungimento della soglia richiesta, più contratti di minori dimensioni eseguiti nel periodo di riferimento. Tant'è che il disciplinare di gara prevede l'avvenuto svolgimento di: *uno o più servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per un bacino complessivo di popolazione servita non inferiore a 13.500 abitanti residenti (risultanti dall'ultimo censimento ISTAT), anche riferiti a più Comuni purché serviti contemporaneamente.*

Quanto alla richiesta di avere raggiunto un risultato percentuale minimo di raccolta differenziata (65%), anche l'Autorità si è espressa rispetto a tale tipologia di clausole affermando: «che è consentito alla stazione appaltante prescrivere il raggiungimento, nell'ultimo triennio, di un risultato di raccolta differenziata corrispondente alla percentuale minima obbligatoria fissata dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. A.V.C.P., parere 27 maggio 2010 n. 110);

L'art. 205, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, infatti, prevede che *“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: (comma modificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 205 del 2010, poi dall'art. 32, comma 1, legge n. 221 del 2015):*

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;*
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;*
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012”.***

L'art. 6, comma 1, Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 ha recentemente innalzato l'obiettivo minimo di raccolta differenziata a livello di quello nazionale prevedendo la raccolta differenziata al 65% entro i termini previsti dalle normative vigenti (2019).

Lo stesso piano industriale di riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ha ipotizzato, quale obiettivo minimo, il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata pari al 70%.

In conformità a quanto già espresso dall'Autorità sull'argomento, appare dunque pertinente e proporzionata all'oggetto del contratto la richiesta del raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 65% che, a livello nazionale, risulta sicuramente imposto a partire dall'anno 2013.

Tenuto conto del valore della gara e che la platea di riferimento dei potenziali concorrenti è quella europea e dunque non possono considerarsi dirimenti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti per la Regione Campania negli anni di riferimento.

Il riferimento alla Direttiva Europea 2014/24/EU costituisce un mero refuso di scrittura in quanto l'art. 67 (criteri di aggiudicazione dell'appalto) si riferisce ai criteri di aggiudicazione nell'ambito dell'OEPV e non ai requisiti di accesso.

8) **QUESITO: Personale**

In ordine alla questione del personale per la quale non è sancito l'obbligo normativo della garanzia della continuità occupazionale, si evidenzia ancora una volta che per le unità operative con mansione di autista degli automezzi, indicati nella relazione tecnica a base di gara al par.6, è stato previsto l'inquadramento di livello I, contrariamente a quanto stabilito dal CCNL applicato (FISE), il quale stabilisce che per la suddetta mansione è necessario il possesso della patente di categoria B, pertanto è d'uopo l'inquadramento con livello professionale II.

Si osserva ancora che dalla relazione tecnica illustrativa par. 10.2, riepilogativa del personale, si prevedono n.9 unità con contratto di livello J, in relazione alle quali è necessario evidenziarne la natura transitoria, atteso che allo scadere dei 18 mesi dalla data di assunzione il CCNL conferisce automaticamente al lavoratore il diritto alla superiore di livello I.

Ragion per cui il soggetto aggiudicatario, a prescindere da eventuali accordi con le organizzazioni sindacali, sarà tenuto all'osservanza dei principi normativi stabiliti sia in ordine alle mansioni che alle qualifiche ecc.

Ed invero in entrambe le circostanze l'imprescindibile inquadramento di livello superiore delle suddette unità determinerebbe per la ditta aggiudicataria un sicuro aumento dei costi del personale rispetto a quelli previsti a base di gara, pertanto si chiede di fornire più precisi chiarimenti in merito alle problematiche sollevate, con espressa richiesta di determinazione in merito alla circostanza che l'Eente possa farsi carico degli ulteriori predetti costi, anche in considerazione dei limiti legislativi previsti in materia di modifica del canone contrattuale previsto dall'appalto.

RISPOSTA:

Nel rimandare a quanto già dedotto con i CHIARIMENTI n.1 del 03/08/2018 si precisa che, ai sensi dell'art. 12 del capitolato speciale di appalto, i canoni previsti saranno soggetti a revisione annuale, a partire dall'inizio del secondo anno dalla data di immissione in servizio, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Agli effetti della revisione, il canone intero come risultante dal ribasso offerto in sede di gara risulterà composto dalle seguenti percentuali:

- Spese per il personale 75% ;
- Combustibili e carburanti 15% ;
- Spese generali 10% .

Pertanto l'aumento della spesa del personale connesso all'inquadramento al livello superiore (Livello I) decorsi i 18 mesi dalla data di assunzione, sarà oggetto di analitica istruttoria finalizzata alla revisione periodica del canone stesso così come tutti gli eventuali incrementi del costo del personale connessi agli adeguamenti periodici stabiliti dal CCNL di categoria.

Castel San Giorgio, 10/08/2018.

Il Funzionario Responsabile del Settore n.3

geom. Benedetto Capuano

The image shows a circular official stamp of the Comune di Castel San Giorgio. The stamp features a central coat of arms and the text "COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Benedetto Capuano".